



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/07/2015

Atto n. 77

Oggetto: Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) Determinazione tariffe per l'annualità 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di LUGLIO, ore 18:00, in seduta straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risulta:

Presente

FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n.17 in carica n. 17

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

POMPEI ANTONIETTA

Data: **21/07/2015**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **21/07/2015**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- Ø l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 in data 28.07.2015, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Viste le modifiche apportate al suddetto Regolamento agli articoli 10 – 16 – 21 e 22 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 28.07.2015;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 28.07.2015, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2014 di €3.224.040,00 *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 638.398,00

COSTI VARIABILI € 2.585.642,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti **dell'anno 2015**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 659, della legge n. 147/2013, legate alle modalità di fruizione del servizio è confermata, per l'anno 2015, l'agevolazione del 30% per le utenze domestiche con una superficie non superiore a mq. 100 e con un nucleo familiare di tre o più componenti, con un costo stimato di €56.920,00;

Dato atto che per l'anno 2015 sono previste le seguenti nuove agevolazioni:

- applicare ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera **nelle modalità disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.02.2015**, esecutiva, la riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile, con decorrenza dall'anno solare della presentazione della domanda. La riduzione di cui sopra, che in ogni caso non può superare il 20% della quota variabile del tributo, è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'intero anno e l'ufficio effettuerà il rimborso del maggior tributo versato o, se richiesto dal contribuente, autorizzerà la

compensazione del credito maturato spettante con gli importi da versare nei successivi anni d'imposta.

- riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni, che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

- riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni, che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

- riduzione del 20% della tariffa, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2015 nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione, si applica a condizione che si qualificano come **imprese green** ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.
- per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione di 2 terzi (66,67%).

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 MAGGIO 2015 (GU 115 del 20 maggio), con il quale è stato differito al 30 LUGLIO 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Uditi gli interventi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli 12, contrari zero, astenuti 3 (Ciabarra, Travaglini, Perazzetti);

DELIB E R A

- 1) di approvare **per l'anno 2015**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione n. 40 del 01.08.2014 come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data odierna, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Numero componenti nucleo familiare	Tariffa variabile al €/mq	Tariffa fissa
1	146,54	0,344
2	197,72	0,399
3	252,96	0,433
4	305,88	0,462
5	306,46	0,467
6 e più	352,98	0,450

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

n.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,411	1,673
2	Cinematografi e teatri	0,413	1,683
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,407	1,676
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,710	2,921

5	Stabilimenti balneari	0,180	0,740
6	Esposizioni, autosaloni	0,416	1,709
7	Alberghi con ristorante	1,085	4,454
8	Alberghi senza ristorante	0,402	1,646
9	Case di cura e riposo	0,690	2,826
10	Ospedale	0,857	3,506
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,039	4,252
12	Banche ed istituti di eredito	0,758	3,091
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,906	3,689
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,859	3,517
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,839	3,426
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,808	3,303
	- idem utenze giornaliere	1,128	9,213
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,942	3,853
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,885	3,605
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,056	4,304
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,902	3,680
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,883	3,617
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,131	4,629
	- idem utenze giornaliere	4,808	39,348
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,847	3,459
24	Bar, caffè, pasticceria	1,175	4,801
	- idem utenze giornaliere	3,511	28,704
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,904	3,698
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,906	3,711

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,470	6,018
28	Ipermercati di generi misti	0,944	3,859
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,097	8,582
	- idem utenze giornaliere	4,194	34,327
30	Discoteche, night-club	0,802	3,280

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento TARI, e dell'art. 1, comma 659 e 660, della L. 147/2013, le seguenti agevolazioni nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni con unico occupante riduzione del 30% ;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30% ;
- c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30% ;
- d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione di due terzi;
- e. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20% ;
- f. per l'anno 2015, al fine di contenere l'impatto del passaggio al metodo tariffario del D.P.R. 158/99, è applicata una riduzione del 30% alle utenze domestiche con una superficie non superiore a mq. 100 e con un nucleo familiare di 3 o più componenti.
- g. applicare ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera **nelle modalità disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.02.2015**, esecutiva, la riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile, con decorrenza dall'anno solare della presentazione della domanda. La riduzione di cui sopra, che in ogni caso non può superare il 20% della quota variabile del tributo, è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'intero anno e l'ufficio effettuerà il rimborso del maggior tributo versato o, se richiesto dal contribuente, autorizzerà la compensazione del credito maturato spettante con gli importi da versare nei successivi anni d'imposta.
- h. riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni , che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.
- i. riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni , che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.
- j. riduzione del 20% della tariffa, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2015 nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione, si applica a condizione che si qualificano come **imprese green** ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese

hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.

- k.** per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione di 2 terzi (66,67%).
- m.** ai sensi dell'art. 20 del regolamento TARI per le utenze domestiche che dimostrino di aver effettuato la raccolta differenziata mediante il conferimento di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta comunale, attraverso l'acquisizione di un punteggio rilevato attraverso il sistema di lettura della tessera magnetica "ECOCARD" è prevista un'agevolazione pari alla riduzione della tariffa per un ammontare max di €60,00 ad utenza e, comunque non superiore al 20% della tariffa di parte variabile. L'attribuzione della riduzione è effettuata fino a concorrenza della spesa complessiva di €30.000,00;

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione;

- 3)** di quantificare in € 2.860.151,63 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 4)** di dare atto che tali agevolazioni, dal punto a) al punto g) e quelle del punto m), ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013, sono a carico delle tariffe TARI;
- 5)** Le agevolazioni di cui ai punti h), i) e Y) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa;
- 6)** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it con le modalità ed i tempi comunicati con la richiamata nota prot. 4033 del 28 febbraio 2014;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge,

Voti favorevoli 12, contrari zero, astenuti 3 (Ciabarra, Travaglini, Perazzetti);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALLI FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 03/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE